

Con «Industria 4.0» agevolazioni per l'aggiornamento dei dipendenti

Pagina a cura di Luca De Stefani

Per la formazione 4.0, il credito d'imposta del 40% dovrebbe spettare, non sul costo del corso innovativo, ma solo sul costo aziendale del personale dipendente che seguirà le lezioni 4.0, a meno che il decreto attuativo, che dovrebbe essere emanato entro il 31 marzo 2018 non estenda il bonus anche al costo della formazione vera e propria (articolo 1, commi da 46 a 56 Legge 27 dicembre 2017, n. 205). Ambito soggettivo L' incentivo è rivolto solo alle **imprese**, indipendentemente dalla loro forma giuridica (individuale, familiare o societaria), dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato (minimi, forfettari, semplificati o ordinari), essendo esclusi i professionisti, per la formazione 4.0 dei loro dipendenti. Misura e oggetto L' incentivo consiste in un credito d'imposta (con un importo massimo annuale del bonus di 300mila euro) pari al 40%, non del costo del corso o del master che sarà seguito dall'imprenditore e/o dai suoi dipendenti, ma del «solo costo aziendale del personale dipendente» (retribuzione e contributi a carico del datore), che sarà sostenuto nel periodo in cui lo stesso sarà «occupato in attività di formazione» 4.0. Quest' ultima dovrà essere svolta nel 2018 per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell' allegato A della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La norma impone che queste attività di formazione siano «pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali». Non sarà agevolata la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul



lavoro e a quello in corso di attivazione attività. In aggiunta, quindi, il lavoratore potrà beneficiare di un credito d'imposta del 40% sul costo del personale dipendente che seguirà le lezioni 4.0, a meno che il decreto attuativo, che dovrebbe essere emanato entro il 31 marzo 2018 non estenda il bonus anche al costo della formazione vera e propria (articolo 1, commi da 46 a 56 Legge 27 dicembre 2017, n. 205). Ambito soggettivo L' incentivo è rivolto solo alle **imprese**, indipendentemente dalla loro forma giuridica (individuale, familiare o societaria), dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato (minimi, forfettari, semplificati o ordinari), essendo esclusi i professionisti, per la formazione 4.0 dei loro dipendenti. Misura e oggetto L' incentivo consiste in un credito d'imposta (con un importo massimo annuale del bonus di 300mila euro) pari al 40%, non del costo del corso o del master che sarà seguito dall'imprenditore e/o dai suoi dipendenti, ma del «solo costo aziendale del personale dipendente» (retribuzione e contributi a carico del datore), che sarà sostenuto nel periodo in cui lo stesso sarà «occupato in attività di formazione» 4.0. Quest' ultima dovrà essere svolta nel 2018 per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell' allegato A della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La norma impone che queste attività di formazione siano «pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali». Non sarà agevolata la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul

luogo di lavoro, di protezione dell' ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione. Competenza Saranno agevolate le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, solo se saranno "effettuate", cioè sostenute, nel 2018 (periodo d' imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017). Si applicherà, quindi, il consueto principio di competenza delle **imprese**, il quale non impone il pagamento delle retribuzioni entro il 12 gennaio 2019 (regola che influenza solo l' imponibilità del reddito di lavoro dipendente in capo al percettore). Il costo del personale dipendente in capo all' impresa, invece, si deduce (quindi, si considera sostenuto fiscalmente, come civilisticamente), solo in base al criterio di competenza, indipendentemente dal pagamento, purché il relativo importo sia certo e determinabile ai sensi dell' articolo 109 del Tuir. L' articolo 95 del Tuir, infatti, non prevede regole diverse da quelle civilistiche per la deduzione. Il pagamento entro il 12 gennaio dell' anno successivo (principio di cassa allargata), riguarda solo l' imponibilità del reddito di lavoro dipendente in capo al percettore (articolo 51, comma 1, Tuir). Sarà agevolato, quindi, il costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione per i corsi o per le singole lezioni di corsi a cavallo d' anno, che saranno "effettuati" nel 2018, anche se sono già iniziati nel 2017 (caso raro, perché manca il requisito della pattuizione della formazione da contratti collettivi aziendali o territoriali) o anche se termineranno dopo il 2018. Utilizzo Il credito d' imposta dovrà essere indicato nel quadro RU (Crediti di imposta concessi a favore delle **imprese**) del modello Redditi 2019, relativo al 2018, e dei successivi, fino ad esaurimento. La sua concessione non concorre alla formazione della base imponibile Irpef, Ires o Irap ed è utilizzabile solo in compensazione in F24, a decorrere dal periodo d' imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti. A questo credito d' imposta non si applicano né il limite annuale dei 250.000 euro per l' utilizzo dei crediti di imposta (articolo 1, comma 53, legge 24 dicembre 2007, n. 244), né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700mila euro (articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Decreto attuativo Entro il 31 marzo 2018 (90 giorni dal 1° gennaio 2018), dovrà essere emanato il relativo decreto attuativo del ministro dello Sviluppo economico (di concerto con il ministro dell' Economia e delle finanze e con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali), con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all' effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio. © RIPRODUZIONE RISERVATA.